REGOLAMENTO (CE) N. 623/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione, del 1° aprile 1997, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/97 [3], fissa norme per l'utilizzazione della denominazione «burro» per i prodotti composti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1898/97; che tale articolo prevede l'utilizzazione della denominazione «burro» soltanto se il prodotto composto contiene almeno il 75 % di grassi del latte;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 577/97 specifica la procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare la denominazione «burro» per un prodotto composto di cui il burro costituisce una parte fondamentale ma per il quale non può essere rispettato il tenore minimo del 75 % di grassi del latte, per motivi tecnici od organolettici;

considerando che l'esperienza ha mostrato come sia difficile applicare la procedura in questione caso per caso secondo modalità che assicurino imparzialità e uniformità di trattamento; che per la denominazione dei prodotti composti contenenti burro debbono essere utilizzate alcune norme semplici e di facile comprensione; che tali norme debbono tener conto dell'evoluzione del mercato dei prodotti composti;

considerando che una norma generale che consente di utilizzare la denominazione «burro» per un prodotto composto di cui il burro costituisce una parte fondamentale, se il tenore di grassi del latte è inferiore al 75 % ma è almeno del 62 %, è accettabile a condizione che nella denominazione figurino termini che non inducano in errore i consumatori;

considerando che i prodotti costituiti da burro, zucchero e una bevanda alcolica formano un gruppo ben definito di prodotti composti aventi caratteristiche particolari; che occorre prevedere disposizioni specifiche in merito all'utilizzazione della denominazione «burro» per tali prodotti;

considerando che per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 1898/87, dato che i prodotti composti per i quali sarà possibile utilizzare la denominazione «burro» presentano una notevole gamma di tenore di grassi del latte, è opportuno subordinare l'utilizzazione di detta denominazione all'indicazione del tenore di grassi del latte sull'etichetta dei prodotti;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 577/97 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Per un prodotto composto di cui il burro costituisce una parte fondamentale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1898/87, si può utilizzare la denominazione "burro" se il prodotto finale contiene almeno il 75 % di grassi del latte e se è stato fabbricato esclusivamente con burro ai sensi dell'allegato, casella A, punto 1, del regolamento (CE) n. 2991/94 e con il componente o i componenti aggiunti indicati nella denominazione.

2. Per un prodotto composto che ha un tenore di grassi del latte inferiore al 75 % ma non inferiore al 62 %, si può utilizzare la denominazione "burro" se sono rispettate le altre condizioni elencate nel paragrafo 1 e se la denominazione del prodotto contiene i termini "preparazione a base di burro".

[1] GU L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36.
[2] GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 3.
[3] GU L 299 del 4. 11. 1997, pag. 1.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, si può utilizzare la denominazione "burro" in associazione con una o più parole per designare i prodotti elencati nell'allegato III che contengono almeno il 34 % di grassi del latte.

4. L'utilizzazione della denominazione "burro" di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è subordinata all'indicazione, nell'etichettatura e nella presentazione del prodotto, del tenore di grassi del latte nonché, se altri componenti aggiunti contengono grassi, del tenore totale dei grassi.

5. I termini "preparazione a base di burro" di cui al paragrafo 2 e l'indicazione di cui al paragrafo 4 debbono essere apposti in un punto evidente ed essere facilmente visibili e chiaramente leggibili.»

2) L'articolo 4 è soppresso.

3) L'allegato al presente regolamento diviene l'allegato III del regolamento (CE) n. 577/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Tipo di prodotto	Composizione del prodotto	Tenore minimo di grassi
Burro alcolico (burro contenente bevande alcoliche)	Burro, bevanda alcolica, zucchero	34 %»